

Repertorio n.487

del 29 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Contratto per l'affidamento di forniture e servizi relativi alla gestione integrata dello strumentario chirurgico per attività di sala operatoria e ambulatoriale per l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. CIG:6820297F1E

Il giorno ventinove dicembre duemiladiciassette (29/12/2017), in Roma, Via dell'Amba Aradam 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Maria Rita Corsetti, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

a) CRISTIANO CAMPONI, nato a [REDACTED] il 14 aprile 1973 e domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell'Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 8511.2, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre 2015 dal dott. Francesco Scaldaferrri notaio in Roma;

b) GRAZIANO SANNA, nato a [REDACTED] il 28 agosto 1958, identificato con carta di identità n. [REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED] il 15 settembre 2017, in qualità di Amministratore Delegato della Società STERITALIA S.p.A., con sede legale ad Umbertide (PG), in via Don Sturzo,8 C.A.P. 06015 – Frazione Pierantonio, codice fiscale e partita I.V.A. n.02643200542;
(nel seguito per brevità anche “Fornitore”).

I predetti, quali parti contraenti, d'accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione n.752/DG del 10 ottobre 2016 è stato tra l'altro disposto:

- di indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del decreto legislativo 18.04.2016, n.50, per l'affidamento di forniture e servizi relativi alla gestione integrata dello strumentario chirurgico per attività di sala operatoria e ambulatoriale per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, di importo complessivo quinquennale a base d'asta €12.500.000,00, I.V.A. esclusa pari ad €15.250.000,00 I.V.A. compresa, al netto dei costi per i rischi da interferenza (DUVRI) pari ad €9.400,00; lotto unico indivisibile come descritto negli allegati agli atti di gara di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare la gara, i criteri previsti dall'art.95 del decreto legislativo n.50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa termini QUALITA' e PREZZO secondo i punteggi indicati nel Disciplinare di Gara allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare gli atti di gara che, allegati in schema al provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 1. Bando di gara nella versione integrale (GUCE e GURI);
 2. Estratto del bando di gara;
 3. Disciplinare di gara con relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riportati:
 - Allegato 1 – Schema dichiarazioni Busta A;
 - Allegato 1° – DGUE;
 - Allegato 2 – Schema Offerta Economica Busta C;
 - Allegato 3 – Capitolato Tecnico e relativi allegati A,B,C,D,E,F,;
 - Allegato 4 –Schema di Contratto;

- Allegato 5 DUVRI;
 - Allegato 6 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;
 - Allegato 7 – Patto di integrità;
 - Allegato 8 – Verbale Sopralluogo;
 - Allegato 9 – Planimetrie.
- di individuare il Dirigente Responsabile della procedura di indizione della gara, ai sensi del decreto legislativo 18.04.2016, n.50, nella figura del Dirigente della UOC Acquisizione di Beni e Servizi;
- che con deliberazione n.488/DG del 15 giugno 2017 è stato tra l'altro disposto:
- di approvare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata con ordinanza del Direttore Generale n.04/DG del 03.02.2017;
 - di aggiudicare, ai sensi dell'art.95 comma 3 D.Lgs5072016 e s.m.i. alla ditta Steritalia S.p.A. Via Don Luigi Sturzo 8 -06019 Pierantonio (PG) P.I. 02643200542 la gara di cui al bando n.5/2016 avente ad oggetto **“affidamento di forniture e servizi relativi alla gestione integrata dello strumentario chirurgico per attività di sala operatoria e ambulatoriale”**, così come da offerta economica che allegata al provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale per un importo annuo di € **1.800.057,50 + I.V.A.** - importo complessivo € **9.000.287,50 + I.V.A + € 9.400,000** per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso alle condizioni previste dal bando di gara e prendendo atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata , ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s,m,i. e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/23016 e s.m.i;
 - di notificare ai sensi dell'art.76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente aggiudicazione all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti;

- il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà individuato con successivo provvedimento;
- che, in forza di quanto precede, con deliberazione n.1018/DG del 30.11.2017 è stato tra l'altro disposto:
 - o di affidare ai sensi dell'art.95, comma 3 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. alla ditta Steritalia S.p.A. via Don Luigi Sturzo, 8 – 06019 Fraz. Pierantonio (PG), P.I.02643200542 la gara di cui al bando n.5/2016 avente ad oggetto “affidamento di forniture e servizi relativi alla gestione integrata dello strumentario chirurgico per attività di sala operatoria e ambulatoriale”, così come da offerta economica che allegata al provvedimento stesso ne forma parte integrante e sostanziale per un valore annuo di €1.800.057,50 + I.V.A. – importo complessivo €9.000.287,50 +I.V.A. + €9.400,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso alle condizioni previste dal bando di gara;
 - o di prevedere, per le motivazioni espresse nel provvedimento stesso, l'avvio del nuovo servizio a far data dal 01.01.2018, attesi i tempi necessari ai lavori di adeguamento dei locali destinati alla centrale di sterilizzazione, così come indicato dalla ditta Steritalia S.p.A. nella nota prot. n.70/2017 del 07.11.2017;
- che nella motivazione della citata deliberazione n.1018/DG del 30 novembre 2017, che ne costituisce parte integrante e sostanziale viene espressamente formulato: *“che il servizio in oggetto ha carattere indispensabile per l'attività ordinaria dell'Azienda Ospedaliera e che il relativo affidamento rappresenta adempimento urgente ed improcrastinabile”*;
- che con prot. PR_PGUTG_Ingresso_0117816_20171218, è stata formalizzata per via telematica alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni ai sensi dell'art.91 del D.Lgs 06/09/2011, n.158 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla Società Steritalia S.p.A.;
- che l'art. 92, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, come modificato dall'art.3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n.153 così recita: *“Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i*

soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'83 commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;

- che, in forza dell'art. 32, commi 8, 9,10, 11 e 13 del D. Lgs. n. 50/2006 (applicabili *ratione temporis*), al fine di assicurare la continuità del servizio, sussistono i presupposti di legge per disporre l'esecuzione in regime d'urgenza del servizio, con decorrenza immediata;
- che, al riguardo, risulta peraltro ampiamente decorso il termine di cui all'art. 13, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, al contempo, nella fattispecie, *“la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”*, così come previsto dall'anzidetto comma 8, ultimo periodo;
- che, parimenti, risulta rispettato il dettato di cui all'art. 32, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione della intervenute pronunce del Tar Lazio-Roma, Sez. III-*quater* (ricorso numero di registro generale 8121/2017) rispettivamente n.5141/2017 e n.5148/2017 del 03 ottobre 2017, con cui sono state respinte le domande cautelare di sospensione della procedura dispiagate dai concorrenti;
- visto altresì, l'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale *“L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”*;
- che l'Azienda con nota prot. n.33575 del 4 dicembre 2017 della U.O.C. Acquisizione di beni e servizi, ha trasmesso alla Società Steritalia S.p.A., la lettera di affidamento avente ad oggetto: *“Procedura aperta per l'affidamento di Forniture e Servizi relativi alla gestione integrata dello strumentario chirurgico per l'attività di sala operatoria e ambulatoriale per l'Azienda San Giovanni-Addolorata. Delibera di aggiudicazione n.488/DG del 15/06/2017. Importo complessivo per il periodo di anni 5*

(cinque) è di €.9.000.287,50+IVA +€.9.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso”;

- che la Società Steritalia S.p.A., con pec acquisita al protocollo generale con n.34167 del 07 dicembre 2017, ha trasmesso la documentazione richiesta dall’Azienda con la citata nota n.33575 del 04 dicembre 2017, tra cui la lettera di affidamento controfirmata per espressa accettazione;

- che il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato di Gara e relativi Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di contratto e dal Progetto Definitivo Esecutivo definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato in data 7 dicembre 2017 per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;

- copia della garanzia fideiussoria n. 1158715, del 6 dicembre 2017, a favore del Fornitore, quale deposito cauzionale definitivo, per l’importo di Euro 1.297.229,22 sottoscritto con la Società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Via Mecenate,90, 20138 Milano (MI), per il periodo 06.12.2017 – 31.12.2018;

- copia della documentazione relativa alla polizza per la copertura assicurativa quale sottoscritta con n.1/39115/61/131501283, con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado,45, 40128 Bologna, per il tramite della società Sintesi S.r.l. Agenzie Assicurative Riunite, Via Settevalli,326, 06129 Perugia;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

ART. I

Norme regolatrici e disciplina applicabile

I. Il presente contratto viene stipulato in via d’urgenza, ai sensi dell’art.92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e

s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i pertanto, lo stesso si intende risolto di diritto qualora dagli accertamenti di legge emerga l'inidoneità dell'affidatario all'esecuzione del servizio, fatto salvo il pagamento dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica e relativi allegati, ed altresì, tutti gli altri atti di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente non collazionati al presente accordo ma conservati agli atti della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi e della U.O.S.D. Affari Generali.

3. L'esecuzione delle attività oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara con i relativi allegati, dell'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e dall'Offerta Economica e relativi allegati e da tutti gli altri documenti di gara;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza.

4. Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in

sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le attività oggetto dell'appalto, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione delle stesse.

5. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali degli altri documenti di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

6. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda

7. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

8. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al successivo articolo 17 del presente contratto.

ART. 2 **Oggetto**

1. L'Azienda, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida al Fornitore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto che consiste nella fornitura e i servizi relativi alla gestione integrata dello strumentario chirurgico per attività di sala operatoria e ambulatoriale nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e relativi elaborati e nella documentazione di gara.

2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente

descritti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 9.000.287,50 I.V.A. esclusa + €9.400,00 per oneri sulla sicurezza;

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica e relativi allegati presentata dal Fornitore in sede di gara.

4. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente accordo, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 3 Durata

1. Il contratto avrà una durata quinquennale e specificamente dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Rimane ferma la facoltà dalle parti di addivenire ad un accordo per un eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto decorrerà dal 01 gennaio 2018, nel rispetto delle modalità operative e dei tempi necessari per i lavori di adeguamento dei locali destinati alla centrale di sterilizzazione, così come indicato nella nota del Fornitore, n.70 del 17 novembre 2017, che costituisce parte integrante ed efficace del presente contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo, ma conservata agli atti della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda di prorogare gli effetti del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

ART. 4 Documentazione allegata

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la U.O.C. Acquisizione di Beni e servizi i seguenti documenti:

- Il Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- Il Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la compongono;
- l'Offerta Economica e relativi allegati;
- La cauzione definitiva in forma di fideiussione;
- Il certificato relativo alla stipula della polizza assicurativa;
- Lettera della Società Steritalia S.p.A, n.70 del 17 novembre 2017;
- Ogni altro documento di gara.

2. Si intendono altresì, quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la U.O.S.D. Affari Generali i seguenti documenti:

- deliberazione n.752/DG del 10 ottobre 2016;
- deliberazione n.488/DG del 15 giugno 2017;
- deliberazione n.1018/DG del 30 novembre 2017;
- ogni altro documento relativo alla stipula del presente accordo.

Art.5

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni altra attività, così come prevista dalla documentazione di gara per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, salvo che la responsabilità dell'evento non si riconducibile all'Azienda stessa.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda e da terzi autorizzati, salvo che non comportino costi aggiuntivi per il Fornitore.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in contraddittorio con il rappresentante del Fornitore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 6
Obblighi specifici del Fornitore

I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;

b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

d. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;

e. manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di

proprietà dell'Azienda (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda;

i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda, per quanto di rispettiva ragione

2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Art.7

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, salvo che non incidano sui costi del Fornitore stesso.

3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

4. L'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ART. 8

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, in contraddittorio con il rappresentante del Fornitore, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono ed in tutti gli atti di gara, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, in contraddittorio con il rappresentante del Fornitore, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone pro quota rispetto alla contestazione in corso di definizione.

4. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report per centro di costo contenente almeno le seguenti informazioni:

- attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
- valore residuo del contratto;
- altre informazioni di interesse espressamente richieste dall'Azienda.

5. Resta inteso che l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, rilevati in contraddittorio, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non

conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

ART. 9 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica e relativi allegati.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei kit e di tutti i servizi descritti nel presente Contratto e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da

qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.


8. Il Fornitore avrà diritto unicamente all'adeguamento annuale dei prezzi in base alla variazione nello stesso periodo dell'indice ISTAT.

ART. 10 Fatturazione e pagamenti

1. L'Azienda si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore del Fornitore secondo le modalità di fatturazione esplicitate, per le attività oggetto dell'appalto, nel Capitolato Speciale e relativi allegati ed in tutti gli altri documenti di gara.

2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e devono essere indirizzate all'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, C.F. e P.I. n. 04735061006.

3. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente contenere il riferimento alla gara, la tipologia di attività erogata, il numero ed anno dell'atto deliberativo di affidamento, nonché ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, dovranno essere indicati il numero di codice CIG e l'eventuale codice CUP relativi alla presente procedura.

4. L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente intestato al Fornitore, presso Unicredit S.p.A. Filiale di Perugia Madonna Alta, con le seguenti coordinate bancarie 

5. Rimane inteso che l'Azienda, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. In ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell'ufficio: Roma

7. Il sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda è disciplinato secondo le modalità approvate dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 che la Società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare.

8. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo 13 "Penali".

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il

Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

11. In caso di ritardo nei pagamenti, verranno addebitati all'Azienda gli interessi di mora previsti dall'art.5 del D. Lgs. n.231/2002.

ART. 11

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sono con le seguenti coordinate bancarie:



3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

6. Il Fornitore, il subfornitore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda, alla Regione

Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subfornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 12 Trasparenza

I. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 **Penali**

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale e relativi allegati ed in tutti gli altri documenti di gara.

2. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

3. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

–Per ogni giorno disservizio (KIT NON COMPLETI - MANCATA EFFETTUAZIONE INTERVENTO), non imputabile all'Azienda

ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto.

–Per la fornitura di kit di strumentario chirurgico non rispondenti per qualità e quantità a quelli offerti in gara, l'Aggiudicataria incorrerà in una penale pari a euro 500,00 e fino all' 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto, per ogni giorno, sino alla sostituzione.

–Nel caso vengano consegnati prodotti difettosi e/o visibilmente sporchi e/o insufficienti, non idonei ovvero incompleti, l'Aggiudicataria incorrerà in una penale pari a euro 500,00 e fino all'1(uno) per mille sull'ammontare mensile del Contratto, per ogni giorno, sino alla sostituzione.

4. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.

5. L'Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

6. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

7. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

8. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa.

ART.14

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Il Fornitore si obbliga ad estendere gli effetti della garanzia fideiussoria n. 1158715, a favore del Fornitore, quale deposito cauzionale definitivo, per l'importo di Euro 1.297.229,22 sottoscritto con la Società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Via Mecenate,90, 20138 Milano (MI), per il periodo 06.12.2017 – 31.12.2018, nel senso di estendere i suoi effetti sino alla naturale

conclusione dell'appalto, e specificamente con le ore 24 del giorno 31.12.2022, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

ART.15 **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART.16 **Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, salvo che la responsabilità dell'evento non sia riconducibile all'Azienda stessa.

3. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità, salvo che la responsabilità dell'evento non sia riconducibile all'Azienda stessa. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'Azienda. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

9. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e relativi allegati e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

10. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa, salvo che la responsabilità dell'evento non sia riconducibile all'Azienda stessa.

11. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

12. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

13. Il Fornitore si obbliga ad estendere gli effetti della polizza assicurativa quale sottoscritta con n.1/39115/61/131501283, con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado,45, 40128 Bologna, per il

tramite della società Sintesi S.r.l. Agenzie Assicurative Riunite, Via Settevalli,326, 06129 Perugia, per il periodo di durata del presente accordo e specificamente dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

ART. 17

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto viene stipulato in via d'urgenza, ai sensi dell'art.92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto, il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dagli accertamenti di legge emerga l'inidoneità dell'affidatario all'esecuzione del servizio, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l'Azienda può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti, definitivamente accertati all'esito di contraddittorio, imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

4. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia intervenuta una sentenza con condanna passata in giudicato per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

ART. 18 **Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Azienda, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

5. L'Azienda può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671

c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

ART. 19 **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori,

compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'Azienda lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

ART. 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda. L'Azienda stessa si impegna ad informare prontamente al Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di sentenza passata in giudicato per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 21
Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto l'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.101 del D.Lgs. n.50/16 nomina il dott. Paolo Cavallari, Direttore f.f. U.O.C. Acquisizione di Beni e servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e la dott.ssa Maria Pia Coppola, C.P.S.E. Infermiere, titolare P.O. Assistenza Infermieristica Gruppi Operatori, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

ART.22
Responsabile della Commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel dott. Giuseppe Rocchio, il Responsabile del servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Fornitore, quale referente responsabile del contratto nei confronti dell'Azienda.

2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: cell.



ART. 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda.

3. In ogni caso l'Azienda aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 24

Cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 25

Subappalto

1. Il Subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dagli atti di gara, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

ART. 27 **Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 33 facciate per intero, più 29 righe della facciata a video, composto complessivamente da numero 34 facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)

(F.to in modalità digitale)

Per il Fornitore l'Amministratore Delegato della Società (Graziano

Sanna) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)

(F.to in modalità digitale)

Il sottoscritto Graziano Sanna in qualità di Amministratore Delegato della Società Steritalia S.p.A. alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei

documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Norme regolatrici e disciplina applicabile**, Articolo 2 **Oggetto**, Articolo 3 **Durata**, Articolo 4 **Documentazione allegata**, Articolo 5 **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**, Articolo 6 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**, Articolo 7 **Modalità e termini di esecuzione del servizio**, Articolo 8 **Verifica e controllo quali/quantitativo**, Articolo 9 **Corrispettivi**, Articolo 10 **Fatturazione e pagamenti**, Articolo 11 **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**, Articolo 12 **Trasparenza**, Articolo 13 **Penali**, Articolo 14 **Cauzione definitiva**, Articolo 15 **Riservatezza**, Articolo 16 **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**, Articolo 17 **Risoluzione e clausola risolutiva espressa**, Articolo 18 **Recesso**, Articolo 19 **Adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro**, Articolo 20 **Brevetti industriali e diritti d'autore**, Articolo 23 **Trattamento dei dati, consenso al trattamento** Articolo 24 **Cessione del contratto e cessione del credito**, Articolo 25 **Subappalto**, Articolo 26 **Oneri fiscali e spese contrattuali** Articolo 27 **Foro competente**.

Per il Fornitore l'Amministratore Delegato della Società (Graziano Sanna) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)

(F.to in modalità digitale)